



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 23/12/2019 N. 637

**Oggetto : VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE -
MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 DEL 17.1.2012.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 11:00, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Assente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Assente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	POLENTA MICHELE	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



DELIBERAZIONE N. 637 DEL 23 DICEMBRE 2019

DIREZIONE S.U.I. – (SPORTELLO UNICO INTEGRATO),
GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA,
PRODUTTIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO

**OGGETTO: VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE – MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8
DEL 17.1.2012.**

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 10 Novembre 2019 dalla Direzione S.U.I. – (Sportello Unico Integrato), Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio, che di seguito si riporta:

PREMESSE:

successivamente all'emanazione del c.d. Decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22.12.2011) con deliberazione n. 8 del 17.1.2019 la Giunta, dopo aver preso atto che le attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande sono svolte senza limiti e prescrizioni per quanto attiene il rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva, ha dettato le prescrizioni appresso elencate circa la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche:

esercizi commerciali

- *divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;*

esercizi di somministrazione alimenti e bevande

- *divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;*
- *divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 1:00 e fino alle ore 5:00;*
- *durante il periodo di divieto è consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente in concomitanza al consumo di pasti con servizio al tavolo;*

VISTA la nota prot. n. 151440 del 18.9.2019 con la quale il Questore, rilevando l'incongruenza tra quanto sopra disposto dalla Giunta con quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 117/2007 (Decreto Bianchi) circa il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 3:00 alle ore 6:00, ha fatto presente le difficoltà applicative delle norme, poiché il citato provvedimento comunale potrebbe lasciar intendere che le suddette attività siano consentite nella fascia oraria ricompresa tra le 5:00 e le 6:00;



RITENUTO di fare chiarezza stabilendo quanto segue circa la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche:

esercizi commerciali

- *divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;*

esercizi di somministrazione alimenti e bevande

- *divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;*
- *divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1:00 e fino alle ore 3:00 se non esercitata con servizio al tavolo in concomitanza al consumo di pasti;*
- *dalle ore 3:00 alle ore 6:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. n. 117/2007 convertito con modificazioni in Legge n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 20.000,00);*

i suddetti divieti previsti sia per gli esercizi commerciali che per quelli di somministrazione alimenti e bevande, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2/ter del citato art. 6 del c.d. Decreto Bianchi, non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente della Direzione S.U.I.;

PRESO ATTO che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Giordani Giuliano, Funzionario Tit. di P.O., mentre il Dirigente della Direzione S.U.I. – (Sportello Unico Integrato), Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio è l'Arch. Giacomo Circelli, ed entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

- 1) *per le motivazioni di cui in premessa, quanto prescritto al punto 1) della deliberazione di Giunta n. 8 del 17.1.2012, circa la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, è modificato come segue:*



- esercizi commerciali
- *divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;*

esercizi di somministrazione alimenti e bevande

- *divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;*
- *divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1:00 e fino alle ore 3:00 se non esercitata con servizio al tavolo in concomitanza al consumo di pasti;*
- *dalle ore 3:00 alle ore 6:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. n. 117/2007 convertito con modificazioni in Legge n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 20.000,00);*

i suddetti divieti previsti sia per gli esercizi commerciali che per quelli di somministrazione alimenti e bevande, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2/ter del citato art. 6 del c.d. Decreto Bianchi, non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto;

- 2) *di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;*
- 3) *di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, è il Dott. Giordani Giuliano;*
- 4) *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA



- 1) per le motivazioni di cui in premessa, quanto prescritto al punto 1) della deliberazione di Giunta n. 8 del 17.1.2012, circa la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, è modificato come segue:

esercizi commerciali

- divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;

esercizi di somministrazione alimenti e bevande

- divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;
- divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1:00 e fino alle ore 3:00 se non esercitata con servizio al tavolo in concomitanza al consumo di pasti;
- dalle ore 3:00 alle ore 6:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. n. 117/2007 convertito con modificazioni in Legge n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 20.000,00);

i suddetti divieti previsti sia per gli esercizi commerciali che per quelli di somministrazione alimenti e bevande, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2/ter del citato art. 6 del c.d. Decreto Bianchi, non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto;

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, è il Dott. Giordani Giuliano;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., visto l'approssimarsi del 31 dicembre.



ALLEGATI:

- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni pubblicazione on-line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.